2024/1389

22.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1389 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2024

che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 ([1]), in particolare l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), avendone approvato l'adesione con decisione 86/238/CEE del Consiglio ([2]).

(2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2023/2053, nel quadro della riunione annuale del 2023, l'ICCAT ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti, in particolare la raccomandazione ICCAT 23-08 ([3]), riguardanti la gestione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(4) È opportuno che tale misura venga ora recepita nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2053.

(5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2053, dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo 4 *bis*:

«4 *bis*. In deroga al paragrafo 1, la Spagna può chiedere, nel suo piano di pesca annuale per il 2024, di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota per l'allevamento del tonno rosso nel Mar Cantabrico siano autorizzate a pescare il tonno rosso nel Mar Cantabrico (zone di pesca CIEM 27.8.b e 27.8.c) dal 26 maggio al 30 settembre 2024.»;

([1]) GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj.

([2]) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj.

([3]) Raccomandazione dell'ICCAT relativa ad un progetto pilota di allevamento del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nel Mar Cantabrico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN